

LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA.

Un privato promotore di un'opera di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico, idroelettrico, fotovoltaico, biomassa), (nei termini e con i limiti del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i) o per altra opera **privata di pubblica utilità** con un procedimento autorizzativo unico, può richiedere la procedura espropriativa per ottenere la disponibilità delle aree necessarie per l'opera e per le strutture funzionali.

Il rilascio dell'autorizzazione unica assorbe in sé le prime due fasi del procedimento espropriativo dato che costituisce sia dichiarazione di pubblica utilità che apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché variante urbanistica, se necessaria.

Quindi all'interno del procedimento di autorizzazione unica, **si svolgono le prime due fasi** previste dall'art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.: **l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità**, mentre la determinazione dell'indennità e il decreto saranno successivi al rilascio del provvedimento.

PRINCIPI SOTTESI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA

Il procedimento espropriativo è svolto nel rispetto dei principi che sottendono al **giusto procedimento**, che tutela la **concreta partecipazione** dei soggetti interessati durante le fasi della procedura. Il **diritto di partecipazione** si estrinseca nell'onere di informazione a carico dell'Autorità Espropriante e nella facoltà di presentare osservazioni e memorie attinenti il vincolo espropriativo da parte dei soggetti interessati, nell'obbligo di valutazione di tali osservazioni da parte dell'Autorità Espropriante.

La partecipazione è prevista in tutte le fasi della procedura espropriativa, ma solo nella fase antecedente la dichiarazione di pubblica utilità, può riguardare gli elementi progettuali, in seguito infatti sarà limitata alla definizione dell'indennità.

Per la predisposizione degli elaborati e per le operazioni planimetriche, qualora sia necessario, il soggetto proponente può richiedere all'Autorità espropriante l'autorizzazione ad immettersi nei fondi privati altrui. **In tal caso i proprietari sono avvertiti secondo quanto disposto dall' art. 15 T.U. e possono intervenire in contraddittorio e partecipare alle operazioni.**

L'autorità espropriante svolge un'istruttoria finalizzata a verificare l'esistenza dei presupposti per le richieste avanzate dal soggetto proponente, in tutela dei proprietari, controllando pertanto il rispetto dei principi di **proporzionalità e minor danno**, in seguito alla quale si procede alle comunicazioni previste dal testo unico agli artt. 11 e 16.

SOGGETTI INTERESSATI

Art.3 Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.: *“Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo....*

Celui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile”

Ne consegue il proprietario catastale, qualora non sia più proprietario e per qualsiasi motivo la situazione catastale non sia aggiornata, deve darne comunicazione, indicando almeno gli estremi dell'atto. Analogamente anche la partecipazione al procedimento (es. presentazione delle osservazioni...) può essere esercitata dal soggetto proprietario o da suo delegato. Nel caso in cui questo non risulti a catasto dovrà produrre il titolo idoneo che gli attribuisce la proprietà ovvero indicarne gli estremi. Tale circostanza è fondamentale anche per gli eredi del soggetto deceduto che risulti ancora proprietario del terreno/immobile.

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Per permettere ai soggetti interessati, di cui al paragrafo precedente, di partecipare al procedimento, si provvede ad informarli. Tale adempimento definito dalla legge, prevede che la comunicazione dia avviso ai soggetti interessati della previsione dell'opera, del procedimento di autorizzazione unica in corso. informi della possibilità di prendere visione degli elaborati e di presentare osservazioni nei termini previsti dalla legge. Il Testo Unico sugli Espropri disciplina tale comunicazione agli artt.11 e 16 prevedendone la forma e il contenuto.

Nel caso di che trattasi, si procede ad un'unica comunicazione contenente sia l'avviso relativo all'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio (art.11) che quello relativo all'avvio del procedimento di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità

La comunicazione **avviene in modo personale ai** sensi dell'art.11 c.2 e art. 16 c.4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Tale comunicazione **può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso pubblico** ai sensi dell'art.11 c.2 e art. 16 c.5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., qualora il numero di destinatari dell'avviso sia superiore a 50.

Nel primo caso, il proprietario riceverà una comunicazione per raccomandata al proprio domicilio. Nel caso in cui i soggetti risultino deceduti, la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.16 c.8 che dispone la pubblicazione di un avviso: affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Nel secondo caso (qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a 50) si procede alla pubblicazione di un avviso: affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati, pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, pubblicato sul Sito della Regione nel cui territorio insiste l'opera.

Per le infrastrutture lineari energetiche le modalità da adottarsi per le comunicazioni di cui sopra, sono indicate dagli artt. 52 ter e bis comma 6.

Nell'avviso **i proprietari potranno conoscere:**

- dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto, e relativo piano particellare di esproprio;
- il nominativo del responsabile del procedimento,
- i riferimenti catastali delle aree (comune foglio mappale) e i nominativi dei proprietari.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

I soggetti proprietari possono partecipare al procedimento:

- richiedendo **informazioni** sul procedimento.
- prendendo **visione degli atti e richiedendone copia**, presentando quando ne ricorre il caso formale istanza di accesso agli atti (di cui mette disposizione il relativo modello)
- **presentando pertinenti osservazioni** nel termine di legge: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione. Le osservazioni prodotte sono valutate dall'Autorità procedente. Le stesse devono essere opportunamente motivate e riguardare il progetto, ossia la localizzazione dell'opera e la sua interferenza o impatto con l'uso del terreno/immobile, in stretta correlazione con il vincolo ablativo (esproprio, servitù, occupazione temporanea ecc...). Non sono pertinenti le osservazioni generiche, o relative alla determinazione dell'indennità.

Un esempio può riguardare le porzioni residue. 11. L' 12, comma 11 prevede che il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, possa chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione.

In seguito al rilascio dell'autorizzazione unica che ha dichiarato la pubblica utilità qualora il proponente e il proprietario non siano addivenuti ad accordi si procede, su istanza del privato, con la determinazione dell'indennità e l'emanazione del decreto.

PROCEDURA ORDINARIA ART 20 DPR 327/2001 E SMI

Al proprietario é inoltrata una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la comunicazione relativa all'approvazione del progetto - rilascio dell'autorizzazione. In tale comunicazione è indicato (art.17 T.U.espropri) oltre agli estremi del provvedimento, l'elenco dei beni interessati ed il termine assegnato per produrre elementi sul valore del bene.

In tale fase il proprietario può trasmettere tutti gli elementi che ritiene utili per un'idonea proposta dell'indennità. Tali elementi sono valutati nel procedimento attuato per la determinazione provvisoria dell'indennità.

Il promotore privato dell'opera predispone l'elenco dei beni con l'indicazione dell'indennità provvisoria proposta.

Il proprietario riceve una notifica in cui sono elencati i beni da espropriare/asservire/occupare e l'indennità provvisoria proposta – art. 20 c.1 T.U

Quindi l'Autorità espropriante provvede con formale provvedimento a determinare l'**indennità provvisoria valutando la proposta del proponente privato e quanto prodotto dai proprietari.**

Il provvedimento di cui sopra è notificato ai proprietari catastali (art. 20 c. 4) che, nei termini di legge, hanno facoltà di accettare o meno l'indennità provvisoria. L'accettazione deve essere espressa e corredata da quanto segue:

- autocertificazione di piena e libera proprietà del bene
- autocertificazione di coltivatore diretto.

Qualora il proprietario non condivida l'indennità provvisoria, questa è depositata con l'apertura di un deposito presso il M.E.F.

L'autorità espropriante emana il decreto di esproprio/asservimento/occupazione temporanea che è **regolarmente notificato ai proprietari.**

La notifica informa inoltre:

- in merito alla data di esecuzione del decreto con l'indicazione **della data e dell'ora per l'immissione in possesso** e la redazione stati di consistenza. Il proprietario ha facoltà di partecipare in contraddittorio a tali operazioni.
- in merito alla facoltà di ricorrere al Collegio dei Tecnici o alla commissione provinciale espropri ai sensi dell'art.21 del Testo unico sugli espropri.

Le decisioni della **Commissione Provinciale Espropri e Collegio dei Tecnici** sono contenute in un verbale depositato presso l'Autorità espropriante, che può essere visionato dai proprietari, avvisati del deposito mediante lettera raccomandata.

Contro l'indennità definitiva il proprietario può ricorrere nei termini e modalità di legge.

PROCEDURA d'URGENZA DI ESPROPRIAZIONE

art. 22 D.P.R. 327/2001e s.m.i.

La procedura d'urgenza che di seguito si descrive, è utilizzata per le procedure con un numero di proprietari superiore a 50 o negli altri casi previsti dalla normativa.

Al proprietario é inoltrata una raccomandata con ricevuta di ritorno, con la comunicazione relativa all'approvazione del progetto - rilascio dell'autorizzazione. In tale comunicazione è indicato (art.17 T.U.espropri) oltre agli estremi del provvedimento, l'elenco dei beni interessati ed il termine assegnato per produrre elementi sul valore del bene.

In tale fase il proprietario può trasmettere tutti gli elementi che ritiene utili per un'idonea proposta dell'indennità. Tali elementi sono valutati nel procedimento attuato per la determinazione provvisoria dell'indennità.

Il promotore privato dell'opera predispone l'elenco dei beni con l'indicazione dell'indennità provvisoria proposta.

L'Autorità espropriante, emana il decreto di esproprio/asservimento/occupazione temporanea determinando in via d'urgenza l'**indennità provvisoria**.

Il decreto é **regolarmente notificato ai soggetti proprietari** che, nei termini di legge, hanno facoltà di accettare o meno l'indennità provvisoria. L'accettazione deve essere espressa e corredata da quanto segue:

- autocertificazione di piena e libera proprietà del bene
- autocertificazione di coltivatore diretto.

Qualora il proprietario non condivida l'indennità provvisoria, questa è depositata con l'apertura di un deposito presso il M.E.F.

La notifica di cui sopra informa inoltre:

- in merito alla data di esecuzione del decreto con l'indicazione **della data e dell'ora per l'immissione in possesso** e la redazione stati di consistenza. Il proprietario ha facoltà di partecipare in contraddittorio a tali operazioni.
- in merito alla facoltà di ricorrere al Collegio dei Tecnici o alla commissione provinciale espropri ai sensi dell'art.21 del Testo unico sugli espropri.

Le decisioni della **Commissione Provinciale Espropri e Collegio dei Tecnici** sono contenute in un verbale depositato presso l'Autorità espropriante, che può essere visionato dai proprietari, avvisati del deposito mediante lettera raccomandata.

Contro l'indennità definitiva il proprietario può ricorrere nei termini e modalità di legge.